

RELAZIONE DI TRASPARENZA ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

INDICE

Introduzione	3
Descrizione della struttura giuridica e proprietaria del revisore contabile	3
Appartenenza ad un network	3
Descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile	3
Sistema interno di controllo di qualità	3
1) Responsabilità per la qualità	4
2) Principi etici applicabili	4
3) Accettazione e mantenimento del cliente.....	5
4) Risorse umane.....	5
5) Svolgimento dell'incarico	6
6) Monitoraggio	7
Indicazione dell'ultimo controllo della qualità di cui art. 26	7
Enti di interesse pubblico oggetto di revisione legale	7
Informazione sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione	7
Misure adottate dal revisore legale relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'art. 17, paragrafo 7	7
Informazioni finanziarie	8
Dichiarazione del Revisore	8

Introduzione

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo del 16 aprile 2014 n. 537, Coccia Pier Luigi ("Revisore"), pubblica la Relazione di Trasparenza 2018 (anche "la Relazione") che riguarda l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La Relazione fornisce informazioni sulla struttura del Revisore, sul suo sistema di controllo interno della qualità e rappresenta le iniziative e le risorse che dedica al miglioramento continuo e alla formazione. Nello svolgimento dell'attività, a testimonianza dell'impegno profuso per assicurare la qualità dei servizi professionali offerti, vengono applicate le procedure di controllo della qualità suggerite dai principi ISA Italia 220 e ISQC1 con l'obiettivo di assicurare maggiore efficienza e garantire elevati standard qualitativi nello svolgimento dell'attività di revisione.

Descrizione della struttura giuridica e proprietaria del revisore contabile

Coccia Pier Luigi, nato a Rieti il 12.04.1962, CF CCCPLG62D12H282O, è un dottore commercialista abilitato all'esercizio della professione dal 1988 ed iscritto all'ODCEC di Rieti al n. AA_00030 dal 15.11.2008, nonché all'albo dei revisori legali al n. 14724 a far data dal 21.04.1995. Egli svolge l'attività di revisione e di consulenza all'interno di una struttura polifunzionale sita in Rieti, via Sanizi n.19 e descritta nel apposito paragrafo.

Appartenenza ad un network

Per propria scelta gestionale non ha aderito a nessun network

Descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile.

La struttura polifunzionale, all'interno della quale è inserito il Revisore, è costituita da una società di servizi e da una rete di professionisti con profili diversi. La società di servizi, denominata Studio Consulenze Aziendali srl, svolge attività di elaborazione dati e fornisce servizi a supporto dei professionisti costituenti la rete, anche attraverso il personale alle proprie dipendenze (numero tre) e/o con altre forme di collaborazione (numero uno). La rete professionale è costituita da quattro dottori commercialisti, due consulenti del lavoro, quattro avvocati, un praticante revisore legale e un praticante dottore commercialista.

Sistema interno di controllo di qualità

Il sistema di controllo interno della qualità di Coccia Pier Luigi recepisce quanto previsto dal principio internazionale ISQC1 sul controllo della qualità e dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio", adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

Gli obiettivi delle procedure di controllo della qualità riguardano:

- 1) Responsabilità per la qualità nell'ambito della struttura del revisore;
- 2) Principi etici applicabili;
- 3) Accettazione incarico;
- 4) Risorse umane;
- 5) Svolgimento incarico;
- 6) Monitoraggio

1) Responsabilità per la qualità

La responsabilità del rispetto dei requisiti professionali, in particolare relativi all'integrità, all'obiettività, all'indipendenza e alla professionalità, è di competenza del Revisore legale.

Il Revisore ha la responsabilità finale di configurare la propria struttura organizzativa e di reporting. Il Revisore, inoltre, può attribuire, annualmente o con altra periodicità, a membri qualificati del personale professionale, la responsabilità operativa del sistema di controllo della qualità. Tuttavia, rimane il responsabile finale di tale sistema.

2) Principi etici applicabili

Riservatezza

I professionisti abituali, sottoscrivendo il proprio contratto con il Revisore, assumono l'impegno a mantenere il segreto sulle informazioni riservate sia durante, sia dopo lo svolgimento dell'incarico professionale.

Indipendenza

I professionisti abituali, sottoscrivendo il proprio contratto si impegnano, fra l'altro, a conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs.39/2010, i principi etici di riferimento, inclusi quelli relativi all'indipendenza, sono quelli elaborati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.39/2010 ai fini dell'attuazione degli artt. 9, co. 1 e 10, co. 12, nonché ai sensi dell'art. 17, co. 2 del medesimo Decreto. A tutti i soggetti precedentemente citati, viene richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione in cui essi confermano di:

- a) essere a conoscenza delle direttive e delle procedure adottate dal Revisore;
- b) non possedere investimenti vietati e di non averne effettuati durante il periodo coperto dalla dichiarazione;
- c) non avere relazioni non consentite e di non avere effettuato alcuna operazione vietata dalle direttive del Revisore;
- d) essere indipendente nei confronti del cliente per il quale è richiesta la collaborazione;
- e) impegnarsi a segnalare tempestivamente al Revisore l'eventuale assunzione di nuovi incarichi personali o ogni altro potenziale accadimento che possa costituire minaccia al rispetto dei principi relativi all'indipendenza.

I professionisti, prima di sottoscrivere la suddetta lettera, sono tenuti a consultare la normativa vigente in tema di indipendenza, che viene messa a disposizione dal Revisore stesso.

La sussistenza del requisito di indipendenza viene accertata annualmente in sede di compilazione del questionario relativo al mantenimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le minacce all'indipendenza derivanti dalla cessazione del rapporto di collaborazione con i professionisti, il Revisore provvede alla raccolta di apposite dichiarazioni, fornite al momento della comunicazione della cessazione del rapporto di collaborazione, in cui i professionisti si impegnano a non ricoprire funzioni dirigenziali presso clienti del Revisore successivamente alla conclusione del rapporto di collaborazione con lo stesso, secondo le disposizioni normative attualmente in vigore.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, Il Revisore informa i clienti che rientrano nel novero degli enti di interesse pubblico (anche "EIP") e degli enti sottoposti a regime intermedio (di seguito anche ESRI) circa la composizione del proprio team, mediante l'invio di un'apposita lettera.

3) Accettazione e mantenimento del cliente

Il Revisore ha stabilito procedure per effettuare una attenta valutazione della clientela, sia prima dell'assunzione di ciascun incarico che, periodicamente, ogni anno, in fase di pianificazione dell'attività di revisione.

Prima dell'assunzione di un nuovo incarico, il Revisore deve svolgere una valutazione circa l'opportunità dell'accettazione dello stesso. In particolare, dovrà acquisire elementi probativi sufficienti per esprimere il giudizio di accettazione e sintetizzarlo mediante la compilazione del "Questionario per la valutazione del cliente e dell'incarico" (di seguito "il Questionario") che comprende sia la valutazione del potenziale cliente, per identificare eventuali rischi professionali, sia la valutazione del potenziale incarico, per determinare le risorse e le capacità tecniche necessarie.

Il Questionario prevede che, per entrambe le valutazioni, siano indicati gli elementi di rischio e le eventuali azioni da intraprendere per eliminare o ridurre il rischio stesso. In caso di criticità elevate, il Revisore decide sull'opportunità di accettare e/o rinnovare l'incarico.

Successivamente, con cadenza annuale, il Revisore aggiorna il Questionario in fase di pianificazione del lavoro di revisione, per verificare che non siano intervenute circostanze che possano modificare significativamente il rischio di revisione

4) Risorse umane

Responsabilità ed assegnazione incarichi.

Il Revisore è il responsabile dell'incarico. Egli assegna a ciascun incarico il personale adeguato al fine di garantire che, per ogni lavoro siano impiegati professionisti con un livello di formazione e preparazione appropriato alla tipologia dell'incarico stesso, considerando quindi le caratteristiche di ciascun cliente e il profilo di rischio attribuito allo stesso.

Nel decidere quali membri del personale professionale siano più adeguati per un determinato incarico, il Revisore considera: l'esperienza pratica acquisita dal professionista in incarichi di complessità e natura simili, le conoscenze tecniche e specifiche pertinenti, inclusa la conoscenza delle tecnologie informatiche necessarie.

Il Revisore, sulla base delle previsioni ipotizzabili sui singoli clienti, soprattutto in ordine alla natura e alla complessità dell'incarico, al rischio e al settore in cui la società cliente opera, dei contratti stipulati e dell'esperienza maturata negli anni precedenti, prepara il budget delle ore che si prevede debbano essere impiegate nei vari lavori.

Sulla base di tali elementi, delle necessarie valutazioni in ordine all'esperienza, alla competenza, alla preparazione tecnica, alla professionalità ed efficacia dei professionisti che collaborano, nonché sulla base di considerazioni logistiche, il Revisore procede, quindi, alla determinazione del fabbisogno annuale.

Particolare attenzione viene dedicata all'assegnazione delle risorse per tutti i clienti identificati come enti di interesse pubblico, ai quali vengono assegnate le risorse professionali con maggiore esperienza e capacità.

Procedura di formazione e sviluppo professionale

Sia per il Revisore che per i professionisti che collaborano con lo stesso, la formazione avviene, in parte, attraverso incontri periodici interni, nei quali vengono discusse e condivise le principali questioni emerse nello svolgimento dell'attività di revisione ed approfondite le novità principali in materia contabile, societaria e tributaria e, in parte, attraverso la "formazione professionale continua obbligatoria" prevista dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché la

formazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 39/2010, sotto la vigilanza del MEF, per il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei revisori legali.

Individuazione dei professionisti e competenze

Ai fini dell'individuazione dei professionisti, il Revisore si avvale di procedure standard per la selezione dei curricula dei candidati, lo svolgimento dei colloqui e la relativa documentazione.

In particolare, le modalità di reclutamento del personale prevedono uno screening dei curricula ricevuti, a cui segue (nel caso di interesse) un colloquio conoscitivo.

Per essi è previsto un corso formativo, in cui vengono illustrati (i) gli obiettivi dell'attività di revisione, (ii) le procedure adottate dal Revisore relativamente alla tenuta delle carte di lavoro, (iii) le procedure di verifica delle principali aree di bilancio che verranno loro affidate nel corso del primo anno di lavoro, (iv) i principi di riservatezza, responsabilità e indipendenza ed, infine (v) le procedure interne di controllo qualità.

Valutazione del personale

Il Revisore mantiene un sistema di valutazione della performance basato prevalentemente su valutazioni effettuate "sul campo" mediante la supervisione dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai professionisti.

Tale sistema di valutazione premia i comportamenti conformi mediante il riconoscimento di adeguati livelli di compensi, di bonus e di sviluppi di carriera.

5) Svolgimento dell'incarico

Direzione, supervisione e riesame del lavoro

Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi nello svolgimento degli incarichi, è stata adottata una procedura di revisione che fornisce, fra l'altro, ai soggetti operanti in collaborazione con il Revisore, indicazioni circa gli obiettivi da raggiungere e dettagliate istruzioni per la corretta esecuzione delle attività di controllo. Il lavoro svolto da ciascun membro del team viene riesaminato dal Revisore responsabile dell'incarico. Il riesame del lavoro viene formalizzato attraverso l'apposizione della firma o della sigla, ed eventualmente, apponendo commenti circa le verifiche svolte nelle carte di lavoro.

Consultazione

Il Revisore incoraggia la consultazione all'interno del team dell'incarico e, per le questioni significative e previa autorizzazione, anche con soggetti esterni. La consultazione interna si avvale dell'esperienza e delle competenze tecniche collettive della struttura del Revisore (o di quelle a sua disposizione) per ridurre il rischio di errori e migliorare la qualità dello svolgimento dell'incarico. Un ambiente che stimola la consultazione migliora il processo di apprendimento e di sviluppo del personale professionale e rafforza la conoscenza complessiva, il sistema di controllo della qualità e le capacità professionali del Revisore.

Quando si rende necessaria una consultazione esterna, la situazione deve essere sufficientemente documentata fornendo dettagli idonei a consentire ai lettori delle carte di lavoro di comprendere appieno l'ampiezza della natura della consultazione, le qualifiche dell'esperto esterno e le relative competenze, nonché le linee d'azione raccomandate.

Per poter fornire un parere informato, l'esperto esterno deve essere portato a conoscenza di tutti i fatti rilevanti. Quando si richiede un parere, non è appropriato occultare fatti o orientare il flusso di informazioni per ottenere un particolare risultato desiderato. L'esperto esterno deve essere indipendente dal cliente, senza conflitti di interessi, e dotato di un elevato livello di obiettività.

6) Monitoraggio

Il responsabile del riesame della qualità viene scelto all'interno della suddetta rete dei professionisti tra coloro che non partecipano in altro modo all'incarico, che non prendano decisioni per il team dell'incarico e che non siano soggetti a minacce per l'obiettività.

Il professionista così individuato procede ad una verifica dell'efficacia del sistema di controllo interno, accertando, sulla base di verifiche a campione, che tutte le previsioni normative e le procedure delineate siano applicate costantemente e correttamente. In particolare, sono condotte verifiche in merito al rispetto delle direttive e delle procedure in tema di accettazione e mantenimento dei clienti e degli incarichi, del processo di consultazione, nonché sull'effettiva applicazione ed osservanza dei principi, delle norme e delle procedure in materia di indipendenza e incompatibilità. Tali verifiche sono condotte almeno con cadenza annuale sugli Enti di Interesse Pubblico. L'esito delle verifiche condotte viene formalizzato entro il mese successivo in un memorandum interno, di cui vengono informati i responsabili dei lavori, affinché assumano gli opportuni interventi. Nel memorandum sono indicate anche le azioni correttive per sanare le eventuali carenze riscontrate.

Indicazione dell'ultimo controllo della qualità di cui art. 26

Non è stato ancora soggetto a controllo di qualità da parte di Consob.

Enti di interesse pubblico oggetto di revisione legale

L'elenco degli enti di interesse pubblico, individuati sulla base della definizione contenuta nell'art. 16 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39, i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale da parte del Revisore nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, è il seguente:

- Banca di Credito Cooperativo del Velino.

Informazione sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione

Per la forma giuridica sopra indicata non ricorre la fattispecie.

Misure adottate dal revisore legale relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'art. 17, paragrafo 7

Tenuto conto della forma giuridica sopra indicata, dell'unico incarico revisione legale in EIP e della impossibilità di rinnovo dell'incarico ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 39/2010, non si è ravvisata la necessità di adottare particolari misure relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'art. 17, paragrafo 7 del Regolamento Europeo n. 537/2014.

Informazioni finanziarie

tipologia di ricavi art. 13 RE 537/2017	descrizione	euro
i)	ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico	€ 13.350
ii)	Ricavi della revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti	€ 18.750
iii)	Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati ad enti oggetto di revisione da parte del revisore legale;	€ 26.872
iv)	Ricavi da servizi diversi della revisione contabile prestati ad altri enti	€ 138.089
TOTALE RICAVI		€ 197.061

Dichiarazione del Revisore

Si dichiara, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 537/2014, che:

Il sistema di controllo interno della qualità adottato dal Revisore e descritto nel paragrafo d. della presente relazione ha l'obiettivo di assicurare con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico-professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte dal Revisore, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nel corso dell'esercizio sociale oggetto della presente relazione.

Le misure adottate dal Revisore in materia di indipendenza, descritte nel paragrafo d.2. della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 537/2017.

Le misure adottate dal Revisore in materia di formazione, descritte nel paragrafo d.4. della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza il rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE in materia di formazione continua.

Rieti, 30 gennaio 2019

Pier Luigi Coccia